

Bruxelles, 4 luglio 2024
(OR. en)

10642/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0085(COD)**

**CODEC 1425
ENV 580
CLIMA 227
CONSOM 208
MI 569
IND 294
COMPET 614
PE 160**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2024)

I. INTRODUZIONE

I relatori Cyrus ENGERER (S&D, MT) e Andrus ANSIP (Renew Europe, EE) hanno presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), una relazione sulla proposta di direttiva in oggetto contenente 147 emendamenti (emendamenti 1-146 e 173) alla proposta.

Inoltre, il gruppo PPE ha presentato un emendamento (emendamento 147), il gruppo ECR ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 148-152), il gruppo ID ha presentato tre emendamenti (emendamenti 153-155), il gruppo S&D ha presentato 10 emendamenti (emendamenti 156-165), alcuni deputati di diversi gruppi politici hanno presentato un emendamento (emendamento 166) e il gruppo Renew Europe ha presentato sei emendamenti (emendamenti 167-172).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 12 marzo 2024, la plenaria del Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-59, 62-64, 68-146, 156, 157, 159-162 e 167-173 alla proposta di direttiva. L'emendamento 158 e gli emendamenti 163-165 sono stati ritirati. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

P9_TA(2024)0131

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0166),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0116/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0056/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. **incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.**

¹ GU C 293 del 18.8.2023, pag. 86.

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla

Emendamento

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri **con la crescita dell'interesse dei consumatori**. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

Emendamento

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla

transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Un quadro normativo per le asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo⁶⁹, il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto "greenwashing" o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde⁷⁰, che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ e che la presente proposta vuole integrare, tale quadro definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali.

⁶⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁷⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le

transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione, ***che rispetti i limiti del pianeta***, consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato ***e a promuovere nel contempo i consumi sostenibili***.

Emendamento

(6) Un quadro normativo per le asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo⁶⁹, il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto "greenwashing" o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde⁷⁰, che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ e che la presente proposta vuole integrare ***in qualità di lex specialis***, tale quadro definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali.

⁶⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁷⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le

direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).

⁷¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e a trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti. La direttiva è integrata tra l'altro da interventi, attraverso la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente⁷².

⁷² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche

direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).

⁷¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

Emendamento

(7) La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e a ***garantire che un'asserzione che rispecchia semplicemente la prassi comune non possa essere comunicata ai clienti come sostenibile. Al fine di*** trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti, la direttiva è integrata tra l'altro da interventi, attraverso la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente⁷².

⁷² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche

di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 132 final).

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque⁷⁴. ***Oltre ad avere un impatto positivo sulla biodiversità, la certificazione dei prodotti biologici crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra***

di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 132 final).

Emendamento

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque⁷⁴. ***La certificazione dei prodotti biologici ha altresì un impatto positivo sulla biodiversità e un impatto sociale positivo, in quanto crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per***

nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

⁷³ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

⁷⁴

https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

⁷³ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

⁷⁴

https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf.

Emendamento

(9 bis) Nel contesto del Green Deal europeo, del piano d'azione dell'UE verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo (COM 2021/400), della strategia europea in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM/2020/667) e dell'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM/2019/128), il settore sanitario svolge un ruolo rilevante per la riduzione dell'inquinamento ambientale. In tale contesto, l'istituzione di un quadro normativo adeguato per l'utilizzo delle asserzioni ambientali relative alla sostenibilità, alla biodegradabilità, alla circolarità e all'origine dei componenti del prodotto sia per i medicinali, ai sensi della direttiva 2001/83/CE, che per i dispositivi medici, ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, è fondamentale per incentivare il contributo delle imprese agli obiettivi ambientali e garantire una comunicazione affidabile ai consumatori.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Qualora la futura normativa dell'Unione stabilisca norme sulle asserzioni ambientali, sui marchi ambientali o sulla valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti in settori specifici, ad esempio l'iniziativa annunciata "CountEmissions EU", l'imminente proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo per un sistema alimentare sostenibile nell'Unione, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁷⁷ o il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸, è opportuno che alle asserzioni ambientali in questione si applichino dette norme anziché la presente direttiva.

⁷⁷ COM(2022) 132 final.

⁷⁸ Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni

Emendamento

soppresso

Emendamento

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni

ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "ecocompatibile", "*eco*", "verde", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale". La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "*rispettoso dell'ambiente*", "ecocompatibile", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "*rispettoso dal punto di vista del clima*", "*che salvaguarda l'ambiente*", "*rispettoso in termini di emissioni di carbonio*", "*efficiente sotto il profilo energetico*", "*biodegradabile*", "*a base biologica*" o *asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali*. La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicitate. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore

Emendamento

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicitate. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici *solidi e indipendenti* riconosciuti a livello internazionale e *aggiornati* per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in

attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare **il** trasferimento **ingiustificato** di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni

informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

Emendamento

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare **un** trasferimento di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

Emendamento

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni

ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune.

ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune. ***Inoltre i sistemi di certificazione esistenti e i loro marchi, come i sistemi di certificazione che utilizzano una certificazione della catena di custodia, che possono essere più esposti a frodi o che non possono garantire in modo affidabile la legalità della produzione dei prodotti certificati, dovrebbero essere verificati nella loro interezza ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva, per assicurare che i consumatori non siano indotti in errore.***

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite

Emendamento

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite

dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano *in modo significativo* la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda *l'energia verde, la quale può indurre in errore i consumatori se si basa su risorse che hanno un impatto negativo sullo sviluppo e l'ambiente locali, o che riguarda* prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si

Emendamento

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si

basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano **su tale meccanismo**, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza. ***Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione***

basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano **sui crediti di carbonio**, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza.

delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un **prodotto o di un** professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni dovrebbero essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero **avere basi scientifiche** ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali.

Emendamento

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni dovrebbero essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite.

Emendamento

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero **basarsi su prove scientifiche indipendenti, sottoposte a revisione inter pares, ampiamente riconosciute, solide e verificabili, ovvero su metodi, approcci o studi sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza e sottoposti a revisione inter pares da parte della comunità scientifica** ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali. **Le metodologie devono essere pubblicamente accessibili al fine di garantire la trasparenza e l'integrità delle valutazioni.**

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative"). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³, affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali comparative possano essere messe adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale comparativa deve garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile. Ad esempio per le plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si

Emendamento

(27) I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative"). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³, affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali comparative possano essere messe adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, ***la certificazione basata sulle prestazioni e la certificazione basata sui processi funzionano con serie diverse di indicatori, quale la determinazione di soglie specifiche da rispettare o la garanzia della presenza di una determinata procedura.*** Scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale comparativa deve garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile. Ad esempio per le

biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre.

plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre.

⁸³ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

⁸³ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) È importante che i professionisti non formulino asserzioni generiche come "consapevole", "sostenibile" e "responsabile" basate esclusivamente sull'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, in quanto tali termini riguardano altre caratteristiche oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) È importante riconoscere le sfide cui devono far fronte le microimprese e le piccole e medie imprese in termini di risorse e capacità, in particolare rispetto alle imprese più grandi. Pertanto è essenziale che gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva, adottino tutte le misure adeguate per assistere le microimprese e le piccole e medie imprese nel conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle **sulla compensazione, sulla** neutralità climatica **o simili**, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate **sulla compensazione**.

Emendamento

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle **basate sui crediti di carbonio sulle emissioni residue di un professionista, quale la** neutralità climatica, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate **sui crediti di carbonio**

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive *dell'*agricoltura estensiva e il benessere degli animali,

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, ***per alcuni gruppi di prodotti, il metodo dell'impronta ambientale del prodotto non è idoneo a fornire una valutazione ambientale globale.*** Qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la

prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le **loro** esternalità positive, l'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione. ***Per sviluppare ulteriormente l'attuale metodo dell'impronta ambientale del prodotto e affrontarne i limiti, è importante che la Commissione valuti e aggiorni periodicamente i metodi al fine di tenere conto dei progressi scientifici. È altresì importante che la Commissione consenta al forum consultivo istituito ai sensi della presente direttiva di contribuire allo sviluppo delle PEFCR e delle OEFCR.***

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Al fine di garantire l'integrità, l'imparzialità e l'elevata qualità dell'attestazione delle asserzioni ambientali e per assicurare che i requisiti di attestazione si traducano in una migliore comprensione degli impatti ambientali da parte dei consumatori, è importante che tali requisiti per l'attestazione siano elaborati con la partecipazione di un insieme equilibrato di portatori di interessi, quali le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative ambientali, gli operatori dei sistemi di etichettatura e gli organismi competenti, oltre ai rappresentanti dell'industria, compresi i rappresentanti di microimprese e piccole e medie imprese e del settore dell'artigianato, i sindacati, i professionisti, i rivenditori al dettaglio e gli importatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire un forum consultivo il cui ruolo consista nel formulare pareri sull'adequatezza delle norme e dei metodi

esistenti per attestare le asserzioni ambientali specifiche e da consultare sulla preparazione della revisione o sull'elaborazione di nuovi atti delegati.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La direttiva 2005/29/CE si applica già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto *o del professionista* di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto *nell'asserzione ambientale, comprese* l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza sovradimensionarlo.

Emendamento

(33) La direttiva 2005/29/CE si applica già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali *e i sistemi di etichettatura* dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto, *compresi gli slogan*, l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli, *etichette* o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza sovradimensionarlo. *Se del caso, non dovrebbero essere omesse informazioni sulla quantità esatta del contenuto di materiale certificato di un prodotto, una caratteristica su cui si basano alcuni tipi di sistemi di etichettatura, soprattutto quando il contenuto minimo certificato potrebbe essere pari a zero.*

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Se l'asserzione ambientale esplicita riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta raccolta differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spieghino ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

Emendamento

(34) Se l'asserzione ambientale esplicita riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso ***o alla fine del ciclo di vita*** e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta raccolta differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spieghino ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) I consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita e alle informazioni che ***la*** attestano. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR o equivalente che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link, codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale

Emendamento

(36) I consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita, ***anche riportata direttamente sul prodotto o di accompagnamento del prodotto***, e alle informazioni che attestano ***l'asserzione applicabile al prodotto***. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR, ***passaporto digitale del prodotto*** o equivalente che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link,

esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto.

codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto.
Gli studi, le valutazioni, le metodologie o i calcoli sottostanti dovrebbero essere resi disponibili al pubblico, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, **le** imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

Emendamento

(37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, **queste** imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più

Emendamento

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più

positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti ***non siano ritenute sufficientemente attestate, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che definiscano sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità.***

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le

positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti ***soddisfino prescrizioni che assicurino l'affidabilità dei sistemi di etichettatura ambientale sottostanti, anche per quanto riguarda i loro metodi di valutazione e la governance.***

Emendamento

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, ***tra cui etichette e loghi dei sistemi di certificazione***, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance

prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Per evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei sistemi di etichettatura ambientale ("marchi di qualità ecologica") di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale e di altri sistemi di etichettatura ambientale, nonché per garantire una maggiore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che nuovi sistemi nazionali o regionali possano essere sviluppati soltanto in conformità del diritto dell'Unione. Cionondimeno gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare sistemi pubblici di etichettatura a livello di Unione per gruppi di prodotti o settori per i quali non esistono ancora marchi di questo tipo ai sensi del diritto dell'Unione e laddove ciò apporterebbe un valore aggiunto che aiuti a conseguire in modo efficace gli obiettivi di sostenibilità e del mercato interno.

Emendamento

soppresso

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi

Emendamento

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi

ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto ***significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti*** in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.

ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri ***consentano che i sistemi di etichettatura ambientale esistenti siano rappresentati nella pratica commerciale tra imprese e consumatori dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva solo laddove siano conformi agli obblighi da essa stabiliti, ed è opportuno che*** autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto, ***conformemente alla presente direttiva***, in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente ***e valutino le asserzioni presentate dai sistemi esistenti di etichettatura e certificazione ambientale e di sostenibilità***. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione, ***compresi i sistemi esistenti***.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui ***nuovi sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui nuovi*** sistemi privati di etichettatura, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

Emendamento

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui sistemi privati di etichettatura ***ufficialmente riconosciuti***, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche al di fuori dell'Unione, ***è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per*** adottare norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi. ***Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***⁸⁵.

⁸⁵ ***Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).***

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri

Emendamento

(48) Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche al di fuori dell'Unione, ***la Commissione ha il potere di adottare atti delegati che stabiliscano*** norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi.

Emendamento

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite ***e i sistemi di etichettatura ambientale, riportati direttamente sul prodotto o di accompagnamento del prodotto,*** rispecchino correttamente le prestazioni

dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione **riesamini e aggiorni** l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione **e i sistemi di etichettatura ambientale riesaminino e aggiornino** l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco vieta le asserzioni ambientali sui prodotti del tabacco e sugli imballaggi, ma non vieta alle entità dell'industria del tabacco di formulare asserzioni ambientali sulle loro attività nel complesso, in particolare attraverso campagne pubblicitarie sulle loro prestazioni ambientali che potrebbero indurre in errore i consumatori; pertanto non dovrebbero essere consentite asserzioni ambientali sulle attività dell'industria del tabacco.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate, ivi compresi marchi ambientali non attestati, i verificatori che rispettano i requisiti armonizzati della presente direttiva

Emendamento

(51) Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate, ivi compresi marchi ambientali non attestati, i verificatori che rispettano i requisiti armonizzati della presente direttiva

dovrebbero accertare che le informazioni usate a fini di attestazione e comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo **in ogni caso** prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito dal professionista. Se del caso il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, onde evitare di dover rinnovare la certificazione ogniqualvolta la modalità di comunicazione subisce modifiche minori che non incidono sull'osservanza della presente direttiva. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti, delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, ivi compresi i marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE.

dovrebbero accertare che le informazioni usate a fini di attestazione e comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito dal professionista. ***Tuttavia, al fine di evitare lo spreco di prodotti o imballaggi già stampati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre un periodo di transizione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva, durante il quale si possono utilizzare le asserzioni esistenti, sottoposte a verifica. Gli Stati membri possono dare priorità alla verifica delle asserzioni formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.*** Se del caso il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, onde evitare di dover rinnovare la certificazione ogniqualvolta la modalità di comunicazione subisce modifiche minori che non incidono sull'osservanza della presente direttiva. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti, delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, ivi compresi i marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità

Emendamento

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità

delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Le microimprese dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Le microimprese ***nonché le piccole imprese che si avvalgono della fase di transizione*** dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁶.

⁸⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

Emendamento

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. ***Tale forma comune dovrebbe agevolare il riconoscimento dei certificati di conformità da parte delle autorità competenti in tutta l'Unione.*** Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁶.

⁸⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Le piccole e medie imprese (**PMI**) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Emendamento

(54) Le **microimprese e le** piccole e medie imprese dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri **e la Commissione** dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. **Per garantire condizioni di parità per le microimprese e le piccole e medie imprese in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero avviare un dialogo regolare sulle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese in vigore rispettivamente a livello regionale e nazionale. Inoltre, e per garantire che le microimprese e le piccole e medie imprese non debbano far fronte a costi e difficoltà sproporzionatamente più elevati rispetto ai requisiti della presente direttiva, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione alcune iniziative nel quadro dei programmi finanziari rivolti alle micro, piccole e medie imprese, qualora desiderino**

*formulare asserzioni ambientali esplicite
in relazione ai loro prodotti o attività.*

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE, ***in deroga alle norme in materia di esecuzione stabilite dalla presente direttiva***. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.

Emendamento

(56) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel

Emendamento

(65) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche ***con il forum***

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁸⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

consultivo e a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁸⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, ***che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società,*** o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

Emendamento

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 68

Testo della Commissione

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰ vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione

Emendamento

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. ***La Commissione dovrebbe presentare una relazione in merito all'uso delle asserzioni ambientali esplicite sui prodotti contenenti sostanze nocive e valutare per quali prodotti o gruppi di prodotti l'uso di tali asserzioni può indurre in errore. Poiché l'uso di dette asserzioni può incoraggiare il consumo di prodotti che contengono sostanze nocive per l'ambiente o la salute umana, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati per introdurre restrizioni o divieti all'uso di tali asserzioni ambientali esplicite. Nella sua relazione, la Commissione potrebbe anche valutare l'opportunità di utilizzare determinati criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CE) n. 66/2010 riguardo all'uso di sostanze o preparati/miscele ai fini di potenziali restrizioni o divieti all'utilizzo di asserzioni ambientali esplicite ai sensi della presente direttiva.*** Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰ vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione

⁹⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁹⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione
Ambito d'applicazione

Emendamento
Oggetto e ambito d'applicazione

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
-1. La presente direttiva si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, contribuendo nel contempo al funzionamento del mercato interno, ravvicinando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle asserzioni ambientali esposte sui prodotti o presentate in riferimento ai prodotti immessi sul mercato o ai professionisti che mettono a disposizione prodotti sul mercato.

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione
1. La presente direttiva si applica alle

Emendamento
1. La presente direttiva si applica alle

asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti **immessi sul mercato o messi in servizio, anche su piattaforme online**, o professionisti **e sistemi di etichettatura ambientale** nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰³;

Emendamento

soppresso

¹⁰³ **Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).**

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵;

Emendamento

soppresso

¹⁰⁵ **Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).**

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione

o) direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁹ e altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari;

¹⁰⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

p) altre norme vigenti o future dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione

Emendamento

o) direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁹, ***regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*** e altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari;

¹⁰⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento

o bis) regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

Emendamento

soppresso

degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine modificare l'elenco di cui al paragrafo 2 per eliminare o aggiungere la normativa nuova o riveduta laddove fornisca un livello di requisiti che si può considerare equivalente a quello di cui alla presente direttiva. Tra i requisiti che devono essere equivalenti figurano:

- a) il livello di divulgazione delle informazioni;**
- b) i requisiti relativi alla verifica da parte di terzi prima dell'immissione sul mercato dell'asserzione;**
- c) il livello di esecuzione.**

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda ***esclusivamente o prevalentemente*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda ***uno o più*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un

Emendamento

(12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un

professionista, **compresa** la rifabbricazione;

professionista, **compresi** la rifabbricazione, **il riutilizzo, il riciclaggio e il fine vita**;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti;

Emendamento

(15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi **soggetti a valutazione inter pares**, gli studi tecnici e i brevetti;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

(19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

Emendamento

(19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione **misurabile** dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "sistema di etichettatura ambientale": un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un

Emendamento

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un

prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

prodotto, **a una parte del ciclo di vita di un prodotto** o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

Emendamento

b) si basa su prove scientifiche **indipendenti, soggette a revisione inter pares**, ampiamente riconosciute, **solide e verificabili**, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme **dell'UE o** internazionali applicabili;

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

Emendamento

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali, **anche dal punto di vista del ciclo di vita**;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti **un danno significativo** per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso

Emendamento

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti **compromessi svantaggiosi** per **l'ambiente e** gli **specifici** impatti ambientali, **anche** sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla

sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Emendamenti 156 e 167

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) distingue eventuali **compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate** dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali **compensazioni** si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni **e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato**;

Emendamento

(h) distingue eventuali **crediti di carbonio utilizzati** dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari e specifica se tali **crediti** si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;

Emendamenti 157 e 168

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) ai fini dell'uso dei crediti di carbonio conformemente al paragrafo 3 ter, indica la quota di emissioni residue espressa come quota di emissioni dell'anno di riferimento, la quota di emissioni biogeniche e fossili all'interno di tali emissioni residue e la quantità e il tipo di attività (assorbimento permanente del carbonio, stoccaggio del carbonio nei prodotti, sequestro del carbonio nei suoli agricoli o riduzioni delle emissioni nel suolo, quali definiti nel [regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti]) alla base dei crediti utilizzati, fornendo la prova che i crediti sono stati adeguatamente ritirati dal registro del sistema di certificazione,

al fine di evitare doppi conteggi;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) include le informazioni primarie **a disposizione del professionista** per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Emendamento

i) include le informazioni primarie per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione, **accessibili o ottenibili dal professionista, anche tramite possesso, ricerca o appalto;**

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include, **a integrazione di tali informazioni**, le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione, **corredate di una giustificazione del motivo per cui sono state usate informazioni secondarie.**

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) per l'uso dei crediti di carbonio per le asserzioni di contributo, garantisce che nessun contributo finanziario sia utilizzato per dichiarare un miglioramento dell'impatto climatico o ambientale del prodotto o del professionista e distingue i contributi finanziari dall'impatto climatico o ambientale del prodotto o del professionista come informazione

ambientale supplementare.

Emendamenti 159 e 169

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Sono vietate le asserzioni ambientali relative a un impatto ambientale neutro, ridotto o positivo per un prodotto sulla base dell'uso dei crediti di carbonio, in linea con la direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde].

Emendamenti 160 e 170

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le asserzioni di compensazione basate sull'uso di crediti di carbonio possono essere presentate solo in relazione alle emissioni residue di un professionista conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis. Per le asserzioni sulle prestazioni ambientali future basate sull'uso di crediti di carbonio, il professionista rispetta le pertinenti norme di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772. I crediti di carbonio utilizzati devono essere unità certificate rilasciate in conformità del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio o altre unità a norma del paragrafo 3 quater. Se l'uso di unità è finalizzato alla compensazione delle emissioni fossili, l'asserzione è comprovata da assorbimenti permanenti quali definiti nel regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio.

Emendamenti 161 e 171

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *Le unità certificate diverse da quelle rilasciate a norma del [regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti] possono essere utilizzate in casi debitamente giustificati se tali sistemi sono riconosciuti dalla Commissione come parte dell'elenco dei regimi conformi corrispondenti a requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dal [regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti], in particolare per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio, comunicazione, verifica e responsabilità, e che garantiscono l'assenza di doppi conteggi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per elencare i sistemi di crediti di carbonio riconosciuti che si ritiene soddisfino tali requisiti equivalenti.*

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. *Entro il ... [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione sull'uso delle asserzioni ambientali esplicite su prodotti o gruppi di prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele che soddisfano i criteri per essere classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni,*

mutageni o tossici per la riproduzione (CMR), interferenti endocrini per la salute umana o l'ambiente, aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. La relazione esamina per quali prodotti o gruppi di prodotti l'uso di asserzioni ambientali esplicite può indurre in errore e valuta la necessità di introdurre restrizioni o divieti all'uso di tali asserzioni per questi prodotti o gruppi di prodotti nell'ottica di evitare asserzioni ingannevoli e contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente.

Se la relazione conclude che l'uso di asserzioni ambientali esplicite in un prodotto o in un gruppo di prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele di cui al primo comma è ingannevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per integrare i requisiti di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite introducendo restrizioni o divieti all'uso di asserzioni ambientali esplicite per tale prodotto o gruppo di prodotti.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze **creino ostacoli al** funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche **è** causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione **può adottare** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Emendamento

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali **esplicite** di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze **possano ripercuotersi negativamente sul** funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche **può essere** causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) stabilendo gli impatti ambientali pertinenti che sono contemplati dall'attestazione;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) definendo norme specifiche basate sul ciclo di vita relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori.

c) definendo norme specifiche basate sul ciclo di vita relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori, **anche sulla base, se del caso, delle regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto e delle regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione, laddove tali regole**

riguardino tutti gli impatti o gli aspetti ambientali pertinenti per la categoria di prodotto o il professionista.

Emendamenti 162/rev e 172

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di integrare le disposizioni sull'uso di unità certificate per le emissioni residue di un professionista, la Commissione adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, un atto delegato a norma dell'articolo 18 per stabilire un metodo per definire le emissioni residue, sulla base di un percorso di riduzione delle emissioni compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, tenendo conto della fattibilità tecnologica e in consultazione con il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più comuni formulate sul mercato dell'Unione e pubblica un piano di lavoro recante un elenco delle asserzioni che la Commissione intende integrare mediante l'atto delegato di cui al paragrafo 4. Il piano di lavoro è aggiornato almeno ogni tre anni.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Entro il ... [un anno dalla data

di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta orientamenti per facilitare l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto e le regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione esistenti;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle piccole e medie imprese ("PMI").

d) la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle **microimprese e delle** piccole e medie imprese ("PMI").

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. In assenza di un metodo scientifico riconosciuto o di prove sufficienti per valutare gli impatti e gli aspetti ambientali, l'esclusione di tali impatti è trasparente e vengono profusi sforzi volti a elaborare metodi e raccogliere prove per consentire la valutazione del relativo impatto. Finché non viene elaborato un metodo conforme alle prescrizioni definite al primo paragrafo, non sono formulate asserzioni riguardanti tali impatti ambientali.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le informazioni *e* i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni *e* ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

Emendamento

a) le informazioni, i dati *e i metodi* utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni, ai dati *e ai metodi* utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare il prodotto al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono messe a disposizione unitamente all'asserzione.

Emendamento

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso *o il fine vita* rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare *o smaltire* il prodotto a fine vita al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono *chiaramente visibili e* messe a disposizione unitamente all'asserzione.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un *prodotto o di un* professionista, *l'asserzione ambientale esplicita* include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Emendamento

4. Qualora *l'asserzione ambientale esplicita* riguardi le prestazioni ambientali future di un professionista, *quest'ultimo:*

- a) include un impegno, *basato su un approccio scientifico e misurabile*, ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo;
- b) *include un piano di attuazione contenente obiettivi intermedi misurabili e verificabili e altri elementi pertinenti necessari per sostenere l'attuazione, quali l'assegnazione di risorse, un piano di monitoraggio e un piano di rendicontazione basato su relazioni e verifiche a intervalli regolari;*
- c) *rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere a) e b), tra cui i risultati della rendicontazione.*

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo **sulla base di** norme per il calcolo **di tale** indicatore aggregato **stabilite nel diritto dell'Unione**.

Emendamento

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo **se si basano su marchi ambientali conformi all'articolo 7. Qualora siano formulate tali asserzioni, le norme utilizzate** per il calcolo **dell'**indicatore aggregato **sono comunicate ai consumatori**.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Emendamento

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione **del pubblico** insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR, **passaporto digitale del**

prodotto o equivalente.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943¹¹²;

¹¹² Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento

c) gli studi, **i metodi** o i calcoli sottostanti, **compresa la valutazione di cui all'articolo 3**, utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²;

¹¹² Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) una descrizione del tipo di regime di monitoraggio e valutazione di cui dispone il sistema di etichettatura ambientale per garantire lo svolgimento di valutazioni periodiche delle prestazioni e degli impatti;

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che ***si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra***, le informazioni ***sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni***;

Emendamento

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che ***usano i crediti di carbonio***, le informazioni ***di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere h), h bis) e j bis)***;

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) le asserzioni ambientali da parte di industrie altamente inquinanti sono formulate in termini relativi per consentire ai consumatori di comprendere l'impatto negativo complessivo del prodotto sull'ambiente;

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. ***Qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c)***, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

Emendamento

8. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore, ***in particolare qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c)***.

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se un marchio ambientale dimostra un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali quale definita all'articolo 2, lettera s), della proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde o è sviluppato da organizzazioni di consumatori riconosciute e il loro metodo si basa sull'utilizzo di metodi di valutazione scientifici e riproducibili, solo il marchio è soggetto a verifica conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, ma non le prescrizioni e le relative prove per ciascun singolo gruppo di prodotti o servizi che rientra nel marchio.

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale ***istituiti a norma del diritto dell'Unione*** possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Emendamento

2. Solo i marchi ambientali ***conformi alle prescrizioni di cui al primo paragrafo*** e assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale ***basati su metodi di valutazione scientifici, indipendenti e riproducibili e su un approccio improntato al ciclo di vita*** possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Con "sistema di etichettatura ambientale" si intende un sistema di certificazione che attesta che un prodotto,

Emendamento

soppresso

un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili **gratuitamente**, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

Emendamento

a) le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili, **gratuite**, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate **nonché disponibili online o su un supporto durevole**;

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) gli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono esenti da conflitti di interessi e indipendenti dai professionisti che utilizzano il marchio;

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese;

Emendamento

c) le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere **le microimprese e** le piccole e medie imprese, **anche stabilendo tariffe ragionevoli e non discriminatorie**;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi che le **ha** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Emendamento

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **trasparente** a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi **o di rappresentanti di portatori di interessi** che le **hanno** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società. **I portatori di interessi sono esenti da conflitti di interessi e indipendenti dal titolare del sistema di etichettatura ambientale e comprendono almeno gli esperti pertinenti;**

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza **persistente e flagrante** delle prescrizioni del sistema.

Emendamento

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure **trasparenti** per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza delle prescrizioni del sistema.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il sistema di etichettatura ambientale dispone di un solido regime di monitoraggio e valutazione per valutare periodicamente gli obiettivi, le strategie, le prestazioni e gli impatti sulla base delle migliori pratiche, dei dati scientifici e delle evidenze più recenti e, se del caso,

per aggiornare le prescrizioni in linea con i risultati.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

soppresso

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione

Emendamento

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche **degli Stati membri o** di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione, **senza**

nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali **di cui al paragrafo 3**, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

indebito ritardo, prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche **degli Stati membri o** di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa **in particolare** l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, **rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3**, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. **I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da operatori privati possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.**

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una descrizione del modo in cui sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla presente direttiva;

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche *di paesi terzi* o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

Emendamento

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

I documenti di cui al primo comma sono presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

Emendamento

I documenti di cui al primo comma sono ***resi disponibili al pubblico e*** presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali **ufficialmente riconosciuti** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco **dei sistemi di etichettatura ambientale conformi alla presente direttiva e** dei marchi ambientali **di cui al regolamento (CE) n. 66/2010** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5, **comprese le informazioni fornite in conformità del paragrafo 6. Tale elenco è disponibile gratuitamente al pubblico e presentato in maniera comprensibile.**

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti **di esecuzione** per:

Emendamento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione **entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]** adotta atti **delegati conformemente all'articolo 18** per:

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5;

Emendamento

a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione **e il riesame** dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5;

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Emendamento
soppresso

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono ***incidere sull'esattezza*** di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Emendamento
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono ***modificare l'esattezza*** di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Il professionista non è tenuto a riesaminare l'attestazione né a chiedere nuovamente la certificazione in caso di errori di ortografia o di altre modifiche di carattere formale al testo dell'asserzione se non interessano la sostanza e l'esattezza della stessa.

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicitate in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicitate in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7. ***La Commissione riesamina periodicamente le procedure.***

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8.

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8. ***La Commissione riesamina periodicamente le procedure.***

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nello stabilire le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i costi della verifica e della certificazione tengano conto della complessità dell'attestazione dell'asserzione e delle dimensioni e del fatturato dei professionisti che richiedono la verifica e la certificazione, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le prescrizioni relative alla verifica non si applicano ai professionisti che esibiscono un marchio ambientale verificato in conformità del presente articolo quando formulano un'asserzione ambientale esplicita riguardante aspetti ambientali, impatti ambientali e prestazioni ambientali certificati da tale marchio.

Le informazioni richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, sono quelle del sistema di etichettatura ambientale.

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale è completata entro 30 giorni. Il verificatore può decidere di prorogare il periodo di verifica di oltre 30 giorni in casi debitamente giustificati. I verificatori forniscono al professionista una stima della durata della procedura di verifica alla data in cui è stata presentata la richiesta di verifica.

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE)

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE)

n. 1024/2012.

n. 1024/2012. *Non appena un certificato di conformità viene rilasciato e notificato, il sistema di etichettatura o l'asserzione ambientale possono essere utilizzati nell'Unione nella misura in cui la comunicazione del sistema o dell'asserzione avvenga in una lingua che possa essere compresa dai consumatori negli Stati membri in cui il prodotto o il servizio è commercializzato. I certificati di conformità sono resi disponibili al pubblico su una banca dati consultabile, in cui si identificano chiaramente il professionista, il tipo di asserzione, il metodo di valutazione e il settore.*

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Emendamento

9. *Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva],* la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli Stati membri possono dare priorità alla verifica delle asserzioni ambientali esistenti formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di verifica;

Emendamento

e) il verificatore dispone di **risorse adeguate, in particolare capacità tecniche** e sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza, **anche nel campo delle valutazioni del ciclo di vita, se del caso**, incaricato di svolgere le funzioni di verifica;

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) il personale di un verificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di verifica;

Emendamento

f) il personale di un verificatore è tenuto al segreto professionale **e ad agire nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei segreti commerciali, in particolare la direttiva (UE) 2016/943**, per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di verifica; **qualora il verificatore non riceva le informazioni preliminari per la verifica a causa della protezione di segreti commerciali, non rilascia alcun certificato di conformità;**

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto.

Emendamento

g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto. **Le prescrizioni enunciate nel paragrafo 3, lettere da a) a f), si applicano altresì ai subappaltatori e alle affiliate.**

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) il verificatore dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie;

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) il verificatore che concede il certificato di conformità è responsabile dell'esattezza della valutazione dell'asserzione da certificare ed è chiamato a rispondere qualora emerga da un'indagine che è stato negligente nella sua valutazione. Tale responsabilità si applica, tuttavia, solo nella misura in cui il professionista non abbia posto in essere pratiche commerciali ingannevoli, come sottolineato nell'allegato I della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I verificatori accreditati stabiliti in uno Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro alle medesime condizioni valide per i verificatori accreditati stabiliti in tale Stato membro.

Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione
Piccole e medie imprese

Emendamento
Microimprese e piccole e medie imprese

Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione
Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti, ***o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure ***possono anche prevedere:***

Emendamento
Gli Stati membri, ***in collaborazione con la Commissione,*** adottano misure adeguate per assistere ***le microimprese e*** le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti ***che includano procedure ed esempi specifici*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure ***adottate dagli Stati membri prevedono uno o più degli elementi seguenti:***

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
a bis) altri meccanismi per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite;

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione
d) assistenza tecnica e organizzativa.

Emendamento
d) assistenza tecnica e organizzativa **su misura.**

Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
d bis) formazione specializzata per i dirigenti e il personale.

Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Nel contesto dei programmi dell'Unione di cui possono beneficiare le microimprese e le piccole e medie imprese, la Commissione prende in considerazione e promuove le iniziative che possono favorire la conformità delle microimprese e delle piccole e medie imprese alle prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri designano punti di contatto unici per le microimprese e le piccole e medie imprese, presso i quali esse possono richiedere informazioni riguardanti la conformità alle prescrizioni relative alle asserzioni ambientali esplicite e il sostegno disponibile di cui al precedente comma.

Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

- 1. Entro il ... [18 mesi dall'entrata in vigore], la Commissione istituisce, mediante un atto delegato, un sistema di verifica semplificato che consente ai professionisti di beneficiare di una procedura semplificata, che può includere una presunzione di conformità, per determinate asserzioni ambientali. Nell'ambito di tale sistema di verifica semplificato, la Commissione, se del caso:**
- a) dà priorità alle asserzioni ambientali che non richiedono l'esecuzione di un'analisi dell'intero ciclo di vita o l'uso di metodi complessi, a causa della natura dell'asserzione;**
 - b) facilita un'approvazione più rapida delle asserzioni ambientali più comuni, conformemente all'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis;**
 - c) facilita l'approvazione di asserzioni ambientali che si basano e sono conformi a norme o metodi, ad esempio per l'analisi del ciclo di vita, che sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Commissione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;**
 - d) consente la certificazione di asserzioni ambientali e marchi ambientali basati su regole di categoria settoriali e norme specifiche per prodotto elaborate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 8, laddove tali regole prevedano già una verifica da parte di terzi.**
- 2. Conformemente al paragrafo 1, la Commissione elabora una banca dati delle norme e dei metodi riconosciuti che possono beneficiare di una procedura semplificata, periodicamente riesaminata e aggiornata.**

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. ***In tal caso***, gli Stati membri ***possono derogare agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva e applicare le norme di esecuzione adottate conformemente agli articoli da 11 a 13 della direttiva 2005/29/CE.***

Emendamento

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Gli Stati membri ***provvedono affinché i consumatori i cui interessi economici hanno subito danni a causa del mancato rispetto della presente direttiva abbiano accesso a rimedi proporzionati ed effettivi conformemente all'articolo 11 bis della direttiva 2005/29/CE.***

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità ***prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1***, e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o ***entro 30 giorni*** per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

In casi eccezionali, le autorità competenti

possono decidere, su richiesta debitamente motivata del professionista, di concedergli una proroga dei 30 giorni iniziali, durante la quale il professionista sarà tenuto ad adottare tutte le opportune azioni correttive.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro stabiliscano che un'asserzione ambientale esplicita o un sistema di etichettatura ambientale non è conforme alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse impongono al professionista di comunicare, senza indebito ritardo, se l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale è stato comunicato in un altro Stato membro. In tal caso, le autorità competenti che hanno accertato la non conformità notificano senza indebito ritardo il risultato della valutazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'asserzione o il marchio è stato comunicato.

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro accertino che i verificatori hanno ripetutamente rilasciato certificati di conformità per asserzioni ambientali esplicite che non soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, l'accreditamento del verificatore è revocato senza indebito ritardo.

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse **legittimo** ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che **un professionista** non **rispetti** le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse **sufficiente** ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che **uno o più professionisti o verificatori** non **rispettino** le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Emendamento

3. Le autorità competenti valutano **senza indebito ritardo** il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione **e dei professionisti o verificatori interessati**, al fine di **individuare la non conformità alle disposizioni della presente direttiva e** verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che

Emendamento

4. Quanto prima, e comunque **entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo motivato e** conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o

hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.

le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione **e una descrizione dei provvedimenti e delle misure supplementari che adotteranno. Le autorità competenti consentono alla persona che ha presentato il reclamo di fornire informazioni supplementari.**

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico **gratuitamente e in modo facilmente accessibile e comprensibile** informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Forum consultivo

La Commissione istituisce un forum consultivo per le asserzioni ambientali ("forum"), che assicura una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate, come i rappresentanti dell'industria, compresi i rappresentanti di microimprese e piccole e medie imprese e del settore dell'artigianato, i sindacati, i professionisti, i rivenditori al dettaglio, gli importatori, i ricercatori accademici, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. La

Commissione consulta il forum sui seguenti aspetti:

- i) la definizione dei piani di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis;*
- ii) l'elaborazione di atti delegati;*
- iii) l'aggiornamento delle prescrizioni per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali;*
- iv) la valutazione delle prescrizioni per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali;*
- v) la valutazione dell'efficacia delle prescrizioni esistenti per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali.*

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le autorità nazionali competenti collaborano attivamente e si scambiano regolarmente le migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) garantire che i professionisti diano effettivamente priorità alla riduzione delle emissioni nelle loro operazioni e catene del valore, valutando l'adeguatezza delle disposizioni relative all'uso dei crediti di carbonio;

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) agevolare la transizione verso un

ambiente privo di sostanze tossiche.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'ulteriore rafforzamento della tutela dei consumatori e del funzionamento del mercato interno valutando la possibilità di estendere alle microimprese le prescrizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite;

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva**].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva**].

Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entro 42 mesi dalla sua entrata in vigore.

Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono introdurre un periodo di transizione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva, durante il quale le asserzioni ambientali esistenti sottoposte a verifica possono essere utilizzate.
